

Foglio informativo per pensionate e pensionati

Assoggettamento assicurativo

Se percepisce esclusivamente una rendita dalla Svizzera, ha la possibilità di stipulare l'assicurazione di base Standard EU oppure Euroline Plus con una franchigia annua di 300 franchi. Le pensionate e i pensionati che rientrano nelle condizioni degli accordi bilaterali non possono stipulare assicurazioni complementari secondo la LCA.

Se aveva già un'assicurazione presso SWICA prima di iniziare a percepire la rendita e se ha già assicurazioni complementari secondo la LCA, lei può mantenere queste coperture assicurative. L'assunzione dei costi avviene secondo le Condizioni generali d'assicurazione e le Condizioni complementari.

Se dovesse ricevere una rendita anche nel suo Paese di domicilio, allora deve obbligatoriamente assicurarsi in tale Paese. A questo proposito l'ammontare della rendita è irrilevante. In questo caso, l'assicurazione in Svizzera è esclusa.

Diritto di scelta dell'assicurazione

Se percepisce esclusivamente una rendita dalla Svizzera e ha domicilio in Germania, in Francia, in Italia, in Austria, in Portogallo o in Spagna, dal momento della decisione di rendita o dell'elezione di domicilio ha tre mesi di tempo per decidere se vuole assicurarsi in Svizzera oppure nel suo Paese di domicilio. Se opta per un assicuratore del suo Paese di domicilio, deve inoltrare entro tale termine una domanda di esenzione dall'obbligo di assicurazione all'Istituzione comune LAMal di Olten.

In caso di mancato rispetto del termine, lei è soggetta/o all'obbligo d'assicurazione in Svizzera con effetto retroattivo a partire dal momento in cui ha iniziato a percepire la rendita o cambia domicilio.

La sua decisione è definitiva e vincolante per l'intera durata della rendita o del soggiorno all'estero.

Registrazione

Se stipula un'assicurazione in Svizzera, secondo le disposizioni internazionali, nel Paese di domicilio lei deve registrarsi presso una cassa malati pubblica di sua scelta (istituzione assicurativa sostitutiva) dalla quale successivamente riceverà anche una tessera d'assicurazione per le cure previste nel suo Paese di domicilio. Tenga presente che la tessera d'assicurazione SWICA non può essere utilizzata nel suo Paese di domicilio.

Per la registrazione, SWICA le invierà un apposito modulo. In alternativa, nella presentazione della proposta può autorizzare SWICA a notificare la registrazione direttamente alla cassa malati pubblica di sua scelta.

Questa procedura si applica per analogia anche ai familiari che non esercitano un'attività lucrativa. L'istituzione assicurativa sostitutiva verifica anche se sono soddisfatte le condizioni per la registrazione dei suoi familiari. In caso contrario, l'assicurazione malattia per la sua famiglia non può essere mantenuta in Svizzera.

Diritto di scelta delle cure

In quanto beneficiaria o beneficiario di una rendita lei ha il diritto di scelta delle cure, quindi può scegliere un medico o un ospedale nel Paese di domicilio oppure nel Paese dal quale percepisce la rendita (Svizzera).

Per i membri della sua famiglia che non esercitano un'attività lucrativa e che sono assicurati da SWICA valgono le stesse regole.

Cure nel suo paese di domicilio

Dopo la registrazione presso un'istituzione assicurativa nel suo Paese di domicilio le sarà consegnata una tessera d'assicurazione. Con la presentazione di questa tessera si garantisce che l'istituzione assicurativa sostitutiva responsabile per le sue cure conteggi la parte obbligatoria in base alla legislazione del suo Paese di domicilio. Tenga presente che vengono rimborsate solo le prestazioni in natura. Ne possono conseguire peggioramenti rispetto alla sua copertura assicurativa precedente, che renderebbero eventualmente necessaria un'assicurazione complementare privata nel suo Paese di domicilio (per es. indennità giornaliera di cura per persone domiciliate in Germania).

Se presenta la sua tessera d'assicurazione, il medico/l'ospedale può rivolgere le sue pretese direttamente all'istituzione assicurativa competente. In questo caso non deve anticipare denaro per le sue fatture mediche, né le vengono fatturate la franchigia annua di 300 franchi e la partecipazione ai costi previste in Svizzera. Le viene unicamente addebitata l'eventuale aliquota percentuale a suo carico in base al diritto vigente nel suo Paese di domicilio. Le cure di fornitori emittenti fattura che non accettano la tessera d'assicurazione (per es. ospedali privati) non sono assicurate. In questi casi l'istituzione assicurativa sostitutiva respinge i costi di tutte le cure e il loro rimborso non può essere concesso nemmeno da SWICA.

Se lei ha stipulato assicurazioni complementari con SWICA, si metta in contatto con l'unità d'organizzazione SWICA responsabile per il suo caso o con la nostra hotline per l'estero (n. di telefono +41 61 270 67 75). In questo modo potrà scoprire di quali vantaggi supplementari può beneficiare.

Cure in Svizzera

Se si fa curare in Svizzera, deve inviare le fatture direttamente a SWICA per il rimborso. A seconda del Cantone, vari fornitori di prestazioni effettuano i conteggi direttamente con SWICA tramite la sua tessera d'assicurazione. Il conteggio delle prestazioni per le quali sussiste un obbligo assicurativo avviene conformemente al diritto svizzero, ai sensi della legge sull'assicurazione malattie (LAMal), con deduzione della partecipazione ai costi prevista dall'ordinamento svizzero. La partecipazione ai costi pagata all'estero non viene dedotta.

Addebito dei premi e rimborso delle prestazioni

Per il pagamento dei premi, la soluzione ideale è l'autorizzazione d'addebito tramite una banca svizzera (LSV) o tramite la Posta svizzera (Debit Direct). In alternativa, lei può iscriversi per effettuare il pagamento dei premi tramite e-fattura. In caso di rimborso delle prestazioni, le versiamo la nostra quota in franchi svizzeri sul conto indicato.

Cambiamenti nella sua situazione personale

Eventuali cambiamenti di rilievo, in particolare l'inizio di un'attività lucrativa (marginale), il trasferimento di domicilio in un altro Paese e le modifiche dello stato della sua rendita o di quella dei suoi familiari coassicurati, ad esempio il percepimento di una (ulteriore) rendita da un altro Paese, devono esserci comunicati tempestivamente.